

Corte d'Appello di Salerno, I sezione civile - Sentenza n. 6 del 7.1.2025

Estensore: *Mainenti*

AZIONE DI RISARCIMENTO DANNI - LESIONI DEL PASSEGGERO - CONTRATTO DI TRASPORTO - CIRCOLAZIONE FERROVIARIA

Nel contratto di trasporto, il viaggiatore danneggiato ha l'onere di provare, oltre al titolo (contratto), all'esistenza e all'entità del danno, il nesso esistente tra il trasporto e l'evento dannoso subito durante il viaggio, mentre incombe sul vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 1681 c.c., la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non evitabile usando la normale diligenza, ferma restando la possibilità che l'eventuale condotta colposa del danneggiato assuma rilievo ai sensi della previsione dell'art. 1227 c.c.

D'altra parte, qualora il sinistro si sia verificato durante la circolazione ferroviaria, trova applicazione l'art. 11 del R.D.L. n. 1984/1934, il quale dispone che, se il viaggiatore subisce un danno nella persona in conseguenza di anormalità verificatesi nell'esercizio ferroviario, l'Amministrazione ne risponde, a meno che provi che l'anormalità è avvenuta per caso fortuito o forza maggiore. In quest'ultimo caso bisogna, quindi, fornire la prova che l'avvenimento verificatosi sia da attribuire ad un esercizio anomalo della circolazione e che il danno si sia verificato in dipendenza di quest'ultimo.